

## SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Il progetto di legge, nel suo complesso, non prevede maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Analisi degli articoli

#### Art. 1

Norma di principio, che definisce le finalità del progetto di legge: semplificare e rendere più certi i procedimenti ivi previsti, di cui nel testo normativo si dispone la parziale riforma.

La finalità di semplificazione è perseguita, in particolare, in materia di distribuzione di carburanti per autotrazione. Quella di conferire maggiore certezza ai procedimenti è ottenuta con nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche, commercio in forma hobbistica, commercio in sede fissa e somministrazione di alimenti e bevande.

#### Art. 2

Riguarda la distribuzione di carburanti per autotrazione. Esso integra le previsioni già contenute nell'art. 28 della legge regionale 17/2014, relative alla possibilità di sospendere l'attività, a determinate condizioni, per uno o al massimo due anni, ed alla decadenza dell'autorizzazione all'esercizio nel caso in cui l'attività non venga riavviata allo scadere dei termini previsti.

Trattandosi di modifiche di carattere normativo, non vi sono ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

#### Artt. 3 e 4

Intervengono in materia di commercio su aree pubbliche, introducendo disposizioni volte a garantire che i titoli abilitativi sospesi e revocati siano tolti dalla disponibilità del titolare e riposti a quella del comune che ha adottato il relativo provvedimento di sospensione o revoca, onde evitare che titoli non validi vengano utilizzati illegittimamente. L'art. 3 interviene, inoltre, in materia di commercio in forma hobbistica, prevedendo che i diritti di istruttoria siano dovuti non più al momento del rilascio del tesserino, bensì al momento dell'effettiva partecipazione dell'hobbista ad un mercatino, la durata del tesserino ed i casi di esclusione dell'applicabilità delle norme previste per gli hobbisti.

La competenza al rilascio del tesserino resta al comune di residenza del richiedente, oppure del comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra regione.

Entrambi gli articoli non hanno ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

#### Art. 5

Riguarda la disciplina del commercio in sede fissa. Precisa meglio le disposizioni applicabili nei casi di violazione dell'art. 19-bis della legge regionale 14/1999 in materia di esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio. Ha inoltre come finalità quella di riportare in una norma di legge una disposizione già vigente a livello

amministrativo in materia di vendita esclusiva di merci ingombranti, al fine di dare certezza ai beneficiari dei provvedimenti della correttezza dell'iter amministrativo. Trattandosi di modifiche di carattere normativo, non vi sono ricadute finanziarie sul bilancio regionale.

#### Art. 6

Tratta dei requisiti professionali richiesti per la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di generi alimentari. Viene estesa all'attività di somministrazione la validità dei requisiti professionali idonei per la vendita di generi alimentari (titolo di studio, corso di formazione oppure pratica professionale). Inoltre, in analogia con detto principio, viene estesa all'attività di somministrazione di alimenti e bevande anche l'efficacia dell'iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio per la vendita dei generi alimentari. Anche in questo caso le modifiche introdotte sono di carattere normativo e non hanno effetti finanziari.